

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 16 maggio 1983**

recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(83/264/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il fosfato di tri (2,3-dibromopropile), utilizzato per ignifugare tessili ed indumenti, è stato vietato dalla direttiva 79/663/CEE ⁽⁴⁾ a causa dei rischi che esso presenta per la salute; che, da successivi esami, è risultato che altri due prodotti ignifughi, l'ossido di trisaziridinilfosfina e il polibromuro di difenile (PBB) sono nocivi per la salute e non dovrebbero quindi essere impiegati nei prodotti tessili destinati ad entrare in contatto con la pelle;

considerando che la 3,3-dimetossibenzidina è impiegata per la fabbricazione della polvere per starnutire; che, anche se le informazioni sull'azione mutagenica e cancerogena di questa sostanza non sono conclusive, la sua struttura simile a quella della benzidina, il cui effetto cancerogeno sull'uomo è stato posto in evidenza, induce alla massima prudenza quanto ai rischi che questa sostanza potrebbe presentare per la salute; che, per ovvi motivi, la polvere per starnutire viene impiegata anzitutto dai bambini, i quali costituiscono di massima un gruppo sensibile

ai prodotti chimici tossici e devono pertanto essere particolarmente protetti; che, di conseguenza, l'impiego di questa sostanza dev'essere vietato nella fabbricazione degli oggetti per fare scherzi, in particolare della polvere per starnutire;

considerando che talune polveri per starnutire a base di piante presentano pericoli per l'utente ed in particolare per i bambini e che per questa ragione sono già vietate in taluni Stati membri;

considerando che i polisolfuri di ammonio hanno effetto corrosivo e possono provocare danni gravi e permanenti soprattutto agli occhi; che questi composti, venduti soprattutto ai bambini come giocattoli od oggetti per fare scherzi, sono particolarmente pericolosi e che il loro impiego deve pertanto essere vietato;

considerando che gli esteri volatili di acido bromoacetico sono impiegati come gas lacrimogeno; che essi hanno un effetto irritante e che possono essere nocivi per il sistema respiratorio e per gli occhi; che, a forte concentrazione, presentano effetti corrosivi che provocano danni irreversibili agli occhi; che non devono essere usati dai bambini e che il loro impiego come oggetto per fare scherzi deve pertanto essere vietato;

considerando che i divieti già disposti da taluni Stati membri in merito alle suddette sostanze incidono direttamente sull'istituzione o sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 76/769/CEE ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato della direttiva 76/769/CEE vengono aggiunti i punti seguenti:

«8. Ossido di trisaziridinilfosfina
CAS n. 5455-55-1

9. Difenile polibromurato (PBB)
CAS n. 59536-65-1

Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria

⁽¹⁾ GU n. C 288 del 10. 11. 1981, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 148.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

10. Polvere di Panama (*Quillaja saponaria*) e i suoi derivati contenenti saponine

Polvere di radice di *Helleborus viridis* e di *Helleborus niger*

Polvere di radice di *Veratrum album* e di *Veratrum nigrum*

Benzidina e/o suoi derivati

o-Nitrobenzaldeide
CAS n. 552-89-6

Polvere di legno

11. Solfuro e bisolfuro di ammonio
CAS n. 12135-76-1
CAS n. 12124-99-1

Polisolfuri di ammonio
CAS n. 12259-92-6

12. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico:

Bromoacetato:

di metile
CAS n. 96-32-2

di etile
CAS n. 105-36-2

di propile

di butile

Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti

Gli Stati membri possono tuttavia tollerare nel loro territorio fiale puzzolenti di contenuto non superiore a 1,5 ml»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ Questa direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 maggio 1983.